



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO di NOVATE MEZZOLA

23025 NOVATE MEZZOLA (SO) - Via Ligoncio, n. 184 - C.F. 81002550143 - C.M. SOIC81600X

TEL: 0343/44126 MAIL: SOIC81600X@istruzione.it PEC: SOIC81600X@pec.istruzione.it SITO: www.icnovate.edu.it

Novate Mezzola, 09 ottobre 2025

**Al Personale Docente a tempo determinato
p. c. Agli A. A. Ufficio Personale
IC Novate Mezzola**

Agli atti – Sito Web: <https://icnovate.edu.it/>

OGGETTO: Ferie Personale Docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni e/o fino al termine delle attività didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art 13 e 14 del CCNL 2006/09;

VISTO l'art. 5, c. 8 del D.L. 95 convertito nella legge 135/2012, così come modificato dall'art. 1, c. 55, legge n. 228/2012 *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

VISTO l'art. 54 della L. n. 228/2012, (Legge di Stabilità 2013) *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*.

VISTO l'art. 38 c. 2 del CCNL 2019/21;

VISTA la DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2, CCNL 2019/21 *“In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del*



9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012".

VISTA l'Ordinanza della Cassazione n. 16715 del 17.06.2024, punto 3 dei motivi della decisione "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno"

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 75233 del 27/03/2025;
VISTO il Calendario Scolastico 2025/26 definito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 15.05.2025,

INFORMA

tutto il personale docente in indirizzo che la mancata fruizione delle ferie, producendo specifica istanza (inoltrata attraverso l'apposita applicazione Comunicazioni/Richieste di Spaggiari), durante i periodi di sospensione delle attività didattiche definite nel calendario scolastico 2025/26, adottato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 28 del 15 maggio 2025 e durante il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2026, comporta, alla cessazione del rapporto di lavoro, la perdita del diritto di fruizione delle ferie e del diritto all'indennità sostitutiva.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni richiamate in premessa tutti i docenti in indirizzo, saranno invitati individualmente e in forma scritta a programmare e fruire delle ferie retribuite nei periodi di cui sopra e a confermare la presa visione della comunicazione firmando il documento inviato tramite l'applicativo Sigillo.

Il Dirigente scolastico

Laura Loffa

Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i